

1. D. DOVE POSSO TROVARE LE INDICAZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E A CHI DEVO PRESENTARE LA DOMANDA DI CAMBIAMENTO DEL COGNOME E DEL NOME?

R. Le indicazioni sono reperibili collegandosi al sito <http://www.prefettura.it/torino/multidip/index.htm> sulla striscia a sinistra “*Servizi ai Cittadini*” scegliere “*Come fare per...*” e dalla pagina che si apre scegliere CAMBIO NOME E COGNOME, oppure collegarsi al seguente link: http://www.prefettura.it/torino/contenuti/Cambio_nome_e_cognome-47755.htm

La richiesta va rivolta al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quella nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile ove è depositato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

L'istanza sottoscritta in originale e la relativa documentazione devono essere trasmesse a mezzo servizio postale (posta ordinaria o mezzo raccomandata A/R) al seguente indirizzo: Prefettura UTG – Area II Raccordo EE.LL. – Ufficio Cambio cognome e nome – Piazza Castello n. 205 – 10124 Torino.

2. D. SONO UN CITTADINO ITALIANO RESIDENTE ALL'ESTERO, VORREI AGGIUNGERE IL COGNOME DI MIA MADRE. A CHI DEVO PRESENTARE L'ISTANZA?

R. La richiesta va rivolta al Prefetto della provincia del luogo di ultima residenza (Comune di iscrizione AIRE) o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile ove è depositato l'atto di nascita dell'interessato richiedente.

La domanda sottoscritta in originale può essere trasmessa a mezzo servizio postale al seguente indirizzo Prefettura – UTG – Area II Raccordo EE.LL. – Ufficio Cambio cognome e nome - Piazza Castello n. 205 – 10124 Torino o per il tramite dell'Autorità Diplomatica competente per circoscrizione (**consigliabile**).

Le indicazioni sono reperibili collegandosi al sito <http://www.prefettura.it/torino/multidip/index.htm> sulla striscia a sinistra “*Servizi ai Cittadini*” scegliere “*Come fare per...*” e dalla pagina che si apre scegliere CAMBIO NOME E COGNOME, oppure collegarsi al seguente link: http://www.prefettura.it/torino/contenuti/Cambio_nome_e_cognome-47755.htm

3. D. SONO UNA PERSONA MAGGIORENNE E MI PIACEREBBE AGGIUNGERE IL COGNOME DI MIA MADRE. QUALE DOCUMENTAZIONE DEVO PRESENTARE?

R. Le indicazioni sono reperibili collegandosi al sito <http://www.prefettura.it/torino/multidip/index.htm> sulla striscia a sinistra “*Servizi ai Cittadini*” scegliere “*Come fare per...*” e dalla pagina che si apre scegliere CAMBIO NOME E COGNOME, oppure collegarsi al seguente link: http://www.prefettura.it/torino/contenuti/Cambio_nome_e_cognome-47755.htm

La richiesta va rivolta al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quella nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile ove è depositato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

L'istanza sottoscritta in originale e la relativa documentazione devono essere trasmesse a mezzo servizio postale (posta ordinaria o mezzo raccomandata A/R) al seguente indirizzo: Prefettura UTG – Area II Raccordo EE.LL. – Ufficio Cambio cognome e nome – Piazza Castello n. 205 – 10124 Torino.

4. D. CON IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA MI E' STATO CAMBIATO IL COGNOME E/O IL NOME. COSA DEVO FARE PER RIACQUISTARE IL COGNOME PRECEDENTE?

R. Le indicazioni sono reperibili collegandosi al sito <http://www.prefettura.it/torino/multidip/index.htm> sulla striscia a sinistra "Servizi ai Cittadini" scegliere "Come fare per..." e dalla pagina che si apre scegliere CAMBIO NOME E COGNOME, oppure collegarsi al seguente link: http://www.prefettura.it/torino/contenuti/Cambio_nome_e_cognome-47755.htm

La richiesta va rivolta al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quella nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile ove è depositato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

L'istanza sottoscritta in originale e la relativa documentazione devono essere trasmesse a mezzo servizio postale (posta ordinaria o mezzo raccomandata A/R) al seguente indirizzo: Prefettura UTG – Area II Raccordo EE.LL. – Ufficio Cambio cognome e nome – Piazza Castello n. 205 – 10124 Torino.

5. D. SIAMO UNA COPPIA DI ITALIANI (SPOSATI), E' POSSIBILE AGGIUNGERE AI FIGLI ANCHE IL COGNOME MATERNO?

R. La Sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016, consente, se i genitori sono di comune accordo, di tramettere ai figli, *al momento della nascita o dell'adozione*, anche il cognome materno. Nel caso in cui il figlio sia già nato occorre attivare la procedura di "aggiunta del cognome materno" presso la Prefettura di competenza.

6. D. SE SI CAMBIA IL COGNOME E/O IL NOME DEVO CAMBIARE I DOCUMENTI?

R. Sì. Se si cambia il cognome e/o il nome si devono rifare tutti documenti che servono per identificare una persona (per es: carta di identità, passaporto, patente, ecc.).

7. D. VORREI CAMBIARE IL COGNOME, CAMBIERA' ANCHE IL COGNOME DEI MIEI FIGLI?

R. Sì. Il figlio subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva.

Se il figlio è minorenni subisce il cambiamento del cognome, senza alcuna possibilità di scelta.

Se il figlio è maggiorenne può avvalersi della possibilità, ai sensi degli artt. 33 del D.P.R. n. 396/2000, comma 2 e 49, lett. p), di scegliere, entro un anno dal giorno in cui viene a conoscenza dell'intervenuta modifica, di mantenere il cognome portato precedentemente.

La dichiarazione è resa all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta.

8. D. SONO UNA CITTADINA ITALIANA MIO MARITO E' STRANIERO. AI NOSTRI FIGLI QUALE COGNOME VERRA' ATTRIBUITO?

R. Se i figli nascono in Italia il cognome attribuito sarà quello paterno (composto da tutti gli elementi del cognome paterno) fatta salva la volontà dei genitori, di comune accordo, di trasmettere

al momento della nascita, anche il cognome materno (Sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016).

Nel caso in cui i figli nascano all'estero, gli stessi prenderanno il cognome secondo la normativa del Paese di nascita, di cui pure sono cittadini, doppia cittadinanza, italiana e del paese di nascita.

9. D. SIAMO UNA COPPIA DI ITALIANI CHE HA ADOTTATO, ALL'ESTERO, UN BAMBINO STRANIERO AL QUALE VOGLIAMO CAMBIARE IL NOME. COSA DOBBIAMO FARE?

R. L'istanza di cambiamento del nome può essere presentata solo dopo che la Sentenza straniera di adozione sia riconosciuta ad ogni effetto in Italia dal competente Tribunale per i Minorenni e che il provvedimento di adozione ed il relativo atto di nascita vengano trascritti nei registri di stato civile del comune competente (comune di residenza degli adottanti). Ciò in quanto nella fase istruttoria la dalla Prefettura competente dovrà acquisire d'ufficio la copia integrale dell'atto di nascita.

Le indicazioni sono reperibili collegandosi al sito <http://www.prefettura.it/torino/multidip/index.htm> sulla striscia a sinistra "Servizi ai Cittadini" scegliere "Come fare per..." e dalla pagina che si apre scegliere CAMBIO NOME E COGNOME, oppure collegarsi al seguente link: http://www.prefettura.it/torino/contenuti/Cambio_nome_e_cognome-47755.htm

10. D. SONO UN CITTADINO STRANIERO E VORREI CAMBIARE IL COGNOME E/O NOME, A CHI DEVO PRESENTARE L'ISTANZA?

R. Il procedimento di cambiamento del cognome o del nome di cui agli artt. 89 e segg del D.P.R. n. 396/2000 e successive modifiche, non si applica ai cittadini stranieri.

11. D. SONO UN CITTADINO ITALIANO MAGGIORENNE AL QUALE, PER EFFETTO DELL'ADOZIONE DA PARTE DI UNA COPPIA ITALIANA, E' STATO ATTRIBUITO IL DOPPIO COGNOME. COSA POSSO FARE PER RIAVERE IL COGNOME ORIGINARIO?

R. Può presentare un'istanza al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile ove è depositato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

Le indicazioni sono reperibili collegandosi al sito <http://www.prefettura.it/torino/multidip/index.htm> sulla striscia a sinistra "Servizi ai Cittadini" scegliere "Come fare per..." e dalla pagina che si apre scegliere CAMBIO NOME E COGNOME, oppure collegarsi al seguente link: http://www.prefettura.it/torino/contenuti/Cambio_nome_e_cognome-47755.htm

12. D. QUANTI NOMI SI POSSONO DARE AD UN BAMBINO?

R. L'art. 35 del D.P.R. n. 396/2000 e successive modifiche dispone che il nome imposto al bambino può essere composto da uno o più elementi, anche separati, non superiore a tre.

Nel caso in cui siano imposti due o più nomi separati da una virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe risulterà solo il primo nome.

13. D. NEL PROCEDIMENTO DEL CAMBIAMENTO DEL COGNOME E/O NOME E' POSSIBILE DELEGARE UN'ALTRA PERSONA?

R. La domanda è personale e come tale deve essere firmata personalmente dal richiedente interessato.

La delega firmata in originale dal richiedente interessato, sottoscritta dal delegante e corredata dalla fotocopia del relativo documento di identità, riguarderà esclusivamente gli aspetti amministrativo-procedurali (deposito atti, ritiro, ecc...) ovvero non personali.